

1611

27/02/2014

Identificativo Atto n. 63

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA VALLE SERIANA,  
LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTIONE DELLA PRESOLANA, CERETE,  
FINO DEL MONTE, ONORE, ROVETTA E SONGAVAZZO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R.  
31/2008

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"**

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTA la proposta di Piano di Indirizzo Forestale, limitatamente al territorio dei comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo (di seguito "PIF"), redatta dalla Comunità montana di Valle Seriana, pervenuta alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 22 novembre 2013 (prot. M1.2013.0051439), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

VISTA altresì la nota della Comunità montana di Valle Seriana, pervenuta alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 12 dicembre 2013 (prot. M1.2013.0055312), con la quale si chiede di sospendere l'istruttoria per il parere regionale, al fine di poter uniformare il piano in esame con gli altri due piani di indirizzo forestale che la comunità montana di Valle Seriana sta redigendo sul proprio territorio, l'ultimo dei quali è pervenuto alla scrivente Struttura con nota M1.2014.0009853 del 3 febbraio 2014;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici della Comunità montana, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Bergamo) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

DATO ATTO che la Comunità montana di Valle Seriana non ha chiesto alcuna deroga al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 60 giorni previsto dalla d.G.R. n. 8/7728/2008;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

## **D E C R E T A**

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della comunità montana della Valle Seriana limitatamente al territorio dei comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Bergamo, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella "Relazione della fase di sintesi":

- 1) Aggiornare i riferimenti normativi, facendo riferimento alla l.r. 31/2008 e alla d.g.r. 675/2005 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Aggiornare il testo sulla base delle prescrizioni al regolamento di piano.

B) nel "Regolamento di piano":

- 1) All'art. 2 "Ambito di applicazione", le parole: «ad esclusione dei boschi ricadenti in piani di assestamento forestale (P.A.F.) in corso di validità o scaduti da meno di

10 anni, di cui all'art.14 del presente regolamento, e, per quanto attiene alla trasformazione del bosco, esclusivamente nelle aree riconducibili oggettivamente a bosco ai sensi dell'art. 42 L.r. n. 31/2008, così come definite nella legislazione vigente, e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco definite dal Piano stesso.» sono così sostituite: «, nonché le attività di gestione e trasformazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, di cui al r.d. 3267/1923.»

2) L'intero articolo 4, comma 2, che recita: «Le previsioni e prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano valenza paesaggistica-forestale e cogenza urbanistico-forestale solo all'interno dei boschi compresi nel territorio di competenza del presente PIF, così come definiti nella legislazione regionale vigente, cioè nelle aree riconducibili a bosco ai sensi dell'art. 42 L.r. n. 31/2008 comprese nel territorio di competenza dei Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo, e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa vigente, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco in seno al PIF.» è soppresso in quanto in contrasto con l'art. 48 della l.r. 31/2008 e con la d.g.r. 7728/2008.

3) All'art. 5 "Gestione del piano", le parole: «La procedura di aggiornamento è di esclusiva competenza dell'Autorità Forestale competente.» sono così sostituite: «Le procedure di cui ai precedenti punti a) e b) sono in capo al competente dirigente della comunità montana. La procedura di cui al precedente punto c) è in capo alla comunità montana, previo parere della provincia. In particolare, in caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala" (di cui al successivo art. 8), è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale della Comunità montana.»

4) L'intero art. 10 "Rapporti con i piani di assestamento forestale (PAF) redatti precedentemente al PIF" è così sostituito: «Alla scadenza dei piani di assestamento forestale, le deroghe alle NFR eventualmente concesse dalla giunta regionale perdono di efficacia; la quantificazione della ripresa individuata da un piano scaduto rimane valida per ulteriori 15 anni e comunque non oltre l'approvazione del piano successivo; le migliorie e gli interventi proposti da un piano scaduto mantengono la loro validità per ulteriori 15 anni, e comunque non oltre l'approvazione del piano successivo, ai fini di un possibile finanziamento pubblico.»

5) All'art. 15 "Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta" è aggiunto il seguente testo in fondo: «Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

- a) non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili" di cui all'art. 24 e neppure nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni per precedenti 30 anni;
- b) devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri;
- c) devono essere limitate, per ogni comune, a una superficie massima, per l'intero periodo di validità del PIF, pari allo 0,5% dell'intera superficie boscata comunale.»

6) All'art. 17 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale – Trasformazioni ordinarie a fini agricoli", il comma 2 che recita: «L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, di cui alla Tavola "Carta delle trasformazioni agricole", è indicativa, pertanto non esaustiva rispetto alle aree trasformabili e, per contro, non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate.» è così sostituito: «L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, di cui alla Tavola 3 "Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", non vincola ad autorizzare la trasformazione delle aree indicate.»

7) All'art. 17 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale – Trasformazioni ordinarie a fini agricoli", è aggiunto il comma 4: «4. Nel periodo di validità del presente piano, la comunità montana potrà autorizzare trasformazioni ordinarie a fini agricoli nella misura massima dell'1,5% dei boschi esistenti. Ogni singola trasformazione non deve superare i 4,5 ettari, salvo casi particolare opportunamente motivati.».

8) All'art. 17 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale – Trasformazioni ordinarie a fini agricoli", è aggiunto il comma 5: «5. L'esonero totale delle trasformazioni di tipo areale a finalità agricola dall'obbligo di interventi compensativi è subordinato all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. La trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, nei precedenti trenta anni. L'esonero parziale delle trasformazioni di tipo areale a finalità agricola dall'obbligo di

interventi compensativi è subordinato all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 20 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Le trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, nei precedenti trenta anni.».

9) L'art. 19 "Trasformazioni speciali", il secondo capoverso che inizia con «Nella categoria delle trasformazioni speciali...» fino in fondo all'articolo è interamente sostituito dal seguente testo:

«Sono considerate "Trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- b) viabilità podereale o interpodereale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;
- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h) opere pubbliche;
- i) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.)
- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- l) discariche previste in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
- m) piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq.»

10) Dopo l'art. 19, è aggiunto il seguente art. 19 bis "Esonero dall'autorizzazione paesaggistica": «Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio

dell'attività agricola, realizzati nei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale a finalità agricola" (tavola 13), che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- sono relativi a boschi di neoformazione (ossia a boschi creatisi spontaneamente su terreni ex agricoli dopo il 1985);
- non sono comprese in boschi con dissesti, con particolare riferimento alla tavola 10 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture";
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli;
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- sono esonerati totalmente dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del presente PIF;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica (l'impegno, per un periodo minimo di 30 anni, deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari);

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e della d.g.r. X/773/2013, allegato A, art. 2 e pertanto l'autorizzazione idrogeologica è sostituita dalle procedure di cui alla predetta d.g.r. X/773/2013. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.»;

11) All'art. 20 "Boschi non trasformabili" è aggiunto in fondo il seguente testo: «Nei boschi classificati come "non trasformabili" (Tavola 2) possono essere realizzate esclusivamente le trasformazioni indicate all'art. 19 nell'elenco delle "trasformazioni speciali". Ad eccezione degli interventi indicati ai punti a) ed f) dell'art. 19, le predette trasformazioni possono essere realizzate nei "boschi non trasformabili" esclusivamente se si dimostra l'impossibilità a realizzarle altrove. Il rapporto di compensazione è sempre pari a 1:4, salvo i casi di esonero indicati agli articoli 23 e 24.»

12) All'art. 21 "Interventi compensativi" si aggiunge il seguente testo:

«Possono essere realizzati come interventi compensativi esclusivamente i seguenti:

- Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;

- Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
- Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento di habitat idonei specie faunistiche tutelate (es: fasianidi e galliformi);
- Ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.»

13) All'art. 22 "Attribuzione del rapporto di compensazione e calcolo del costo", il capoverso «Per quanto riguarda il costo del suolo da applicare nel calcolo del costo di compensazione, questo sarà pari alla media aritmetica del Valore Agricolo Medio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Varese e Sondrio» è soppresso in quanto in contrasto con la d.g.r. 675/2005 e s.m.i..

14) All'art. 23 "Assenza di obblighi di compensazione", le parole: «- realizzazione di piste forestali temporanee previste dal PIF e/o PAF.» sono sopprese in quanto le piste forestali temporanee non costituiscono "trasformazione del bosco" e di conseguenza non devono essere compensate. Inoltre, il PIF non prevede nessuna pista forestale temporanea.

15) All'art. 24 "Obblighi di compensazione di minima entità", le parole: «- realizzazione di interventi di Sistemazione idrogeologica preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica» sono sopprese, in quanto in contrasto col precedente art. 23 che già annovera tali interventi fra quelli con assenza di obblighi di compensazione.

16) All'art. 29 "Obblighi di compensazione di minima entità", le parole: «Resta comunque la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questi interventi rientrare tra quelli "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 149 del D.lgs n. 42/2004.» sono sostituite con: «Resta comunque la necessità di acquisire l'eventuale autorizzazione paesaggistica nei casi che non rientrano fra gli "interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 149 del D.lgs n. 42/2004.».

17) All'art. 26 "Aree da destinare a interventi compensativi", la parola: «prioritarie» è soppressa ed è aggiunta la frase: «Gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente nelle aree indicate nella Tavola 5 "Carta delle superfici



destinate a compensazione”, nelle aree indicate in legenda».

18) All’art. 28 “Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione” è rinominato “Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali” il primo capoverso è così sostituito: «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all’allegato C del r.r. 5/2007», fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF con provvedimento dirigenziale della Comunità montana.»

19) Dopo l’art. 28 è aggiunto il seguente articolo 29 “Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici”:

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d’assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nella relazione del PIF, nelle aree indicate nella tavola 6 “Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali” e nella tavola 8 “Carta dei modelli colturali”;
- gli interventi indicati come “interventi compensativi” nel precedente articolo 31 e indicati nella tavola 5 “Carta delle superfici destinate a compensazione”;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come “Castagneti” nelle tavola 3 “Carta dei tipi forestali” e contemporaneamente con destinazione selvicolturale “protettiva-multifunzionale” o “paesaggistica” nella tavola 1;
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP) o indicate nella Tavola 4 “Carta delle infrastrutture di servizio”;
- i lavori di “pronto intervento” a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d’acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all’articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;

- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti;
- gli impianti di arboricoltura da legno;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

20) In tutto il regolamento, sostituire le parole "Autorità forestale" con "ente forestale", il riferimento alla l.r. 27/2004 con quello alla l.r. 31/2008 e il riferimento alla d.g.r. 3002/2006 con quello alla d.g.r. 675/2005.

21) Nell'allegato A, si raccomanda di prevedere per le trasformazioni del bosco

ordinarie a finalità urbanistica il rapporto di compensazione pari a 1:1, anche nel caso in cui la trasformazione avvenga nelle aree all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri, indipendentemente dalla tipologia forestale; nella altre aree, si raccomanda di fissare il rapporto di compensazione per le trasformazioni del bosco ordinarie a delimitazione areale a finalità urbanistica pari ad almeno 1:2.

C) nelle cartografie:

- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto;
- 2) inserire fra i "boschi non trasformabili", salvo eccezioni motivate:
  - a. i boschi appartenenti alle categorie "Saliceti", "Pinete di Pino Silvestre", "Piceo Faggeti", "Lariceti" e "Faggete", di cui alla tavola 3 "Carta dei tipi forestali e 5 "Carta del Governo";
  - b. i boschi inseriti nelle aree sottoposte al vincolo di "bellezza d'insieme" e "bellezze individue" ai sensi dell'art. 136 del. d.lgs. 42/2004 e riportate nella tavola 6 "Carta dei vincoli".
- 3) inserire fra i "boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", salvo eccezioni motivate, solo i boschi di neo formazione (creatisi dopo il 1985), escludendo quelli importanti per la biodiversità, la rete ecologica, la stabilità del suolo o di particolare pregio produttivo.
- 4) Verificare la coerenza fra la trasformabilità dei boschi (tavole 2 e 3) e la carta dei dissesti (tavola 10), al fine di evitare interventi negativi su aree critiche ai fini della stabilità idrogeologica.

D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Foreste, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto

costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di suggerire alla Comunità montana Valle Seriana di adottare un unico regolamento per i tre Piani di Indirizzo Forestale dei comuni di Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa e Premolo, dei comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo e dei comuni di Villa D'Ogna, Oltresenda Alta, Ardesio, Valgoglio, Gromo, Gandellino, Valbondione, apportando i necessari adattamenti e inviando il testo coordinato alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale per un parere finale;

4. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

5. di demandare alla Provincia di Bergamo, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto;

6. di trasmettere il presente decreto alla Comunità montana di Valle Seriana, alla Provincia di Bergamo (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio".

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura  
Dott. Roberto Carovigno